



BPB ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

GRUPPO BANCA POPOLARE DI BERGAMO - C. V.

B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede e direzione generale: 20126 MILANO - Viale Monza, 265 - Tel. (02) 25774111 ric. aut. Fax 02 27001793 - Telex 331051 BPBASS I - Capitale Sociale Lit. 30.000.000.000 interamente versato - Tribunale di Milano 273702 / 7056 / 2 C.C.I.A.A. Milano 1254313 - Cod. Fisc. e Part. IVA 08869370158 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27-12-1988 (Gazzetta Ufficiale del 4-1-1989 n. 3)

UNO

Nota informativa

(Contraente Persona Fisica)

PREMESSA

La presente NOTA INFORMATIVA relativa alle assicurazioni individuali è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla Vita recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174.

Essa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio, un contratto di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili, stipulato in base alla forma assicurativa: "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale - Tariffa n. 50UF" denominata "UNO" collegata alla gestione speciale "ARMONIUM" che la Società ha appositamente istituito.

Alla Nota è allegato un Progetto esemplificativo generico dello sviluppo, in base alle ipotesi nello stesso formulate, delle prestazioni assicurate in funzione del Premio Unico lordo dovuto dal Contraente alla stipulazione del contratto. Dell'avvenuta consegna di tale documentazione, il Contraente sottoscrive apposita clausola nella "Proposta di Assicurazione sulla Vita".



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

A - Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo

B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Viale Monza, 265 - 20126 Milano - Telefono 02 25774111 - Fax 02 27001793.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 27.10.1988 (G.U. del 04.01.1989 n. 3).

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

B - Descrizione

Prestazioni assicurate - In caso di vita dell'Assicurato a scadenza verrà corrisposto ai Beneficiari designati dal Contraente una prestazione sotto forma di Capitale. L'importo minimo del capitale liquidabile a scadenza in caso di vita dell'Assicurato è indicato alle sezioni C del progetto esemplificativo.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza verrà liquidato un capitale pari al versamento effettuato rivalutato, alla data del decesso.

Opzioni - Alla scadenza è data facoltà di scegliere, in alternativa al Capitale, una rendita vitalizia annualmente rivalutabile, eventualmente reversibile in misura totale o parziale a favore di altra persona, oppure con la garanzia del pagamento della rendita per 5 o 10 anni anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell'Assicurato.

C - Limiti di età e di durata

Età - L'età dell'Assicurato all'ingresso in Assicurazione deve essere compresa tra 0 e gli 85 anni. L'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto non può superare il 90° anno di età.



Durata - Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le prestazioni assicurative. Il contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 20.

Differimento Automatico di Scadenza - L'Assicurato ha comunque la facoltà di prorogare la durata del contratto. Durante il periodo di proroga il Capitale Assicurato continuerà a rivalutarsi annualmente secondo quanto stabilito dalle Condizioni Contrattuali.

D - Premi- Modalità di versamento

Premi - Le prestazioni assicurate sono garantite attraverso la corresponsione, da parte del Contraente di un Premio che deve essere versato, in via anticipata, ed in unica soluzione all'atto della sottoscrizione del contratto.

L'entità del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a Lire 1.200.000. L'importo è comprensivo dell'imposta sulle assicurazioni e delle spese di acquisizione e di gestione del contratto che sono applicabili, in funzione dell'entità del premio, come di seguito specificato.

Spese di acquisizione e di gestione - Le spese, cioè la parte di premio trattenuto dalla Società per far fronte ai costi gravanti per oneri di acquisizione e di gestione del Contratto di Assicurazione varieranno, così come previsto dalla seguente Tabella, in funzione dell'entità del versamento:

PREMI UNICI	PERCENTUALI DI SPESA
DA LIRE 1.200.000 A LIRE 5.000.000	7,5%
DA LIRE 5.000.001 A LIRE 10.000.000	6,5%
DA LIRE 10.000.001 A LIRE 20.000.000	5,0%
DA LIRE 20.000.001 A LIRE 100.000.000	4,0%
OLTRE LIRE 100.000.000	3,5%

Gli importi di spesa, non potranno comunque essere superiori a Lire 15.000.000.

E - Attivazione delle prestazioni - Modalità di calcolo e di assegnazione delle rivalutazioni

Attivazione delle prestazioni - L'attivazione dell'assicurazione avviene alla stipula del contratto, sulla base dell'età raggiunta dall'Assicurato e con periodo di differimento pari al periodo di durata. L'importo del capitale minimo assicurato determinato in funzione del Premio Unico versato (al netto delle imposte e delle spese) corrisponderà pertanto al capitale rivalutato nella misura minima del 2%.

Gestione speciale fondo “ARMONIUM” - La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata “ARMONIUM” separata dalle altre attività della B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. e disciplinata da apposito regolamento riportato nelle Condizioni Contrattuali. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all’albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza.

Rivalutazione del Capitale assicurato - Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto il valore della prestazione assicurata viene rivalutata in base ad un tasso definito “misura di rivalutazione”.

La misura di rivalutazione si ottiene moltiplicando il rendimento finanziario realizzato dal Fondo “Armonium” per l’aliquota di partecipazione di cui alla seguente Tabella fissata dalla Società in funzione all’ammontare del Premio Unico versato:

PREMI UNICI	ALIQUOTE DI PARTECIPAZIONE
DA LIRE 1.200.000 A LIRE 5.000.000	80%
DA LIRE 5.000.001 A LIRE 25.000.000	85%
DA LIRE 25.000.001 A LIRE 50.000.000	87,5%
OLTRE LIRE 50.000.000	90%

Resta comunque stabilito che il rendimento minimo trattenuto dalla Società, risultante dalla differenza tra il rendimento percentuale della gestione “Armonium” dichiarato dalla Società ed il rendimento attribuito agli assicurati non potrà essere inferiore all’1%.

La Società garantisce una rivalutazione minima annua del 2%

Consolidamento - Le prestazioni attribuite annualmente a titolo di rivalutazione, restano acquisite in via definitiva a favore dell’Assicurato.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo allegato, con l’avvertenza che i valori esposti derivino da una ipotesi dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in lire correnti, senza quindi tener conto degli effetti dell’inflazione.

F - Riscatto - Pagamenti delle prestazioni

Riscatto - Trascorso almeno un anno dalla stipula del contratto è facoltà del Contraente di richiedere la risoluzione del contratto e la conseguente corresponsione del valore di riscatto maturato in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.

Pagamenti della Società - I pagamenti vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, previa consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici.



Per i pagamenti dovuti a cause diverse dal riscatto va inoltrata l'ulteriore documentazione prevista dalle condizioni di polizza. Si ricorda che il Codice Civile all'art. 2952, dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

G - Indicazioni dei valori di riscatto, nonché della natura delle relative garanzie

Nel Progetto esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto calcolati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando il piano di durata inizialmente stabilito. Infatti, l'interruzione volontaria anticipata, in quanto modifica l'equilibrio economico e demografico dell'assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni di vita del contratto.

Pertanto il Contraente deve, con particolare attenzione valutare:

- a. prima della stipulazione, l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata del contratto che di entità del premio;**
- b. le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso altra Società;**
- c. in alternativa all'interruzione, la possibilità di ottenere dalla Società una somma a titolo di prestito.**

H - Modalità di esercizio della revoca della proposta e del diritto di recesso

Nella fase che precede la conclusione del contratto il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate al netto delle sole spese indicate nella proposta di assicurazione.

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata al recapito qui precisato: B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A. - Ufficio Assistenza Clienti - Viale Monza, 265 - 20126 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio eventualmente corrispostole, diminuito dell'imposta di assicurazione.

La Società ha diritto al recupero delle spese effettive sostenute per l'emissione del contratto indicate nella proposta di assicurazione e nel contratto stesso.

I - Indicazioni generali relative ai regimi legali e fiscali applicabili

Non pignorabilità e non sequestrabilità - Ai sensi dell'art. 1923 C.C., le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario - Ai sensi dell'art. 1920 C.C., il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Imposta sui premi - I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,5%. (misura in vigore alla data di redazione della presente nota).

Detrazione fiscale dei premi - Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Per poter beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e che il Contraente rinunci alla possibilità di richiedere prestiti per tale periodo minimo. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per assicurazione infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato, come illustrato nel Progetto esemplificativo allegato. Peraltro, in caso di riscatto dell'assicurazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipulazione, è previsto per legge il recupero a tassazione.

Tassazione delle somme assicurate - Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazione sulla vita:

- sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulla successione, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;

negli altri casi, cioè in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, sono soggette:

- ad imposta a titolo di ritenuta definitiva, se corrisposte in forma di capitale; l'im-



posta è pari al 12,5% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati, e si riduce del 2% per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio dopo quindici anni l'imposta sarà pari all'11,25% e dopo 20 anni al 10%);

- ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare, se corrisposte a titolo di rate di rendita vitalizia.

L - Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società (Ufficio Assistenza Clienti) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 Roma - quale organo a ciò preposto.

M - Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

N - Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

INFORMAZIONI IN CORSO DEL CONTRATTO

O - Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla lettera A della presente Nota Informativa.

P - Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Q - Informazioni sulla rivalutazione del contratto

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della polizza la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello del capitale assicurato per effetto della rivalutazione.

A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Società (Ufficio Assistenza Clienti) verranno altresì fornite sollecitamente e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, informazioni riflettenti il valore di riscatto maturato.

Milano, 1 Marzo 1998

B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

